

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

ricordato che nella primavera del 1997, probabilmente alla fine di maggio, si svolgeranno in Valle d'Aosta alcune elezioni comunali e grazie a quanto previsto dalla legge regionale in materia di elezione nei comuni della Valle, è possibile l'utilizzo del voto elettronico;

segnalato come il ministero dell'interno, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica, ha ritenuto interessante concordare con la Valle d'Aosta un'attività di sperimentazione del voto elettronico ed è stata stipulato dal ministero dell'interno un apposito contratto con una società fornitrice;

sottolineato che il contratto prevede che il voto si debba svolgere in tre comuni della Valle d'Aosta, Valsavaranche, La Salle ed Arnad, ma nel frattempo è stato sciolto anche il consiglio comunale di Issime, con conseguenti elezioni primaverili;

osservato come sarebbe naturalmente utile allargare anche a quest'ultimo comune la previsione del voto elettronico e si tratterebbe di svolgere con rapidità le modificazioni contrattuali, qualora necessarie, tenendo conto che esistono le possibilità per mantenere invariato l'importo della fornitura originaria prevista:

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché sia individuata una soluzione che consenta lo svolgimento della sperimentazione del voto elettronico in tutti e quattro i comuni della Valle d'Aosta interessati dalle elezioni, anche in considerazione dell'interesse che quest'area *test* avrà per il dibattito in corso sul voto elettronico in tutta Italia.

(7-00145)

« Zeller, Caveri ».

La XIII Commissione,

considerato che:

la legge 24 febbraio 1995, n. 46, all'articolo 2, comma 2-*bis* recita « I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992 n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti;

l'istanza di cui al comma 2-*bis* deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'Eima entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano;

il 31 marzo 1995 il ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, mediante l'Eima emanava la circolare n. 4 concernente l'applicazione della legge 24 febbraio 1995 n. 46, ed in merito all'articolo 2 comma 2-*bis* citato, specificava che « le aziende i cui piani sono stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988/1989 non potranno richiedere, in via normale, l'adeguamento della quota, in quanto si presuma che la medesima, calcolata su detta campagna, corrisponda al livello di produzione raggiunto, salvo la specificazione di cui al seguente capoverso »;

l'Assessorato all'agricoltura della regione Puglia uniformò pedissequamente i suoi atti alla circolare ministeriale, ignorando completamente la legge e, nel contempo, il principio generale secondo cui una circolare ha valore interno di ufficio e non può esplicare la propria efficacia su soggetti esterni, anzi, dice la Corte di Cas-

szazione, il funzionario della pubblica amministrazione deve disattendere la circolare quando questa, per gli effetti all'esterno, sia difforme o in contrasto con la legge;

la circolare n. 4 introduce una norma nuova e diversa dalla legge n. 46 del 1997, nella parte in cui restringe il campo temporale ai piani di sviluppo, negandone l'attribuzione di quota a quelli approvati e realizzati prima del periodo 1988/1989 argomentando che fino a tale data i piani avrebbero avuto il tempo necessario per raggiungere la completa attuazione ed i relativi obiettivi di produzione;

tale argomentazione, che comunque non era stata prevista dal legislatore, è facilmente confutabile per due motivi: *a*) i piani di sviluppo e miglioramento, particolarmente nel settore agricolo - zootecnico, non possono essere concepiti solo come costruzione di strutture che, una volta completate, determinano anche il completamento del « piano »; qui trattasi di raggiungere livelli produttivi, mediante animali, che si raggiungono nel tempo, tant'è che in genere i piani di sviluppo prevedono almeno un periodo di cinque anni; *b*) non bisogna dimenticare che l'introduzione del sistema quote latte proviene dal regolamento comunitario del 1984 e, pertanto, da tale data l'allevatore era tenuto a rispettare una quota (ancorché non specificata) che era riferita all'annata precedente; quindi l'allevatore, da una parte doveva rispettare una quota di produzione e dall'altra, avendone avuto i finanziamenti, doveva realizzare lo sviluppo della propria azienda e quindi della produzione lattiera, che però non gli veniva mai garantita e/o attribuita se non successivamente con la legge n. 46 del 1995, inficiata alla fine da una circolare ministeriale e da miopi atti burocratici;

nella stessa ottica va altresì ricompresa la questione relativa alla quota attribuibile ai giovani, infatti la legge n. 46 del 1995, anche se non espressamente, ricomprende nei piani di sviluppo e miglioramento zootecnico anche la figura del

giovane imprenditore agricolo, che abbia presentato un piano culturale nel settore zootecnico in base al quale gli sia stato fra l'altro riconosciuto il premio per il primo insediamento, previsto dall'articolo 7 del regolamento CEE 797/85;

tale argomentazione è facilmente rinvenibile dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge n. 46 del 1995, ed anche in base a considerazioni logiche, nel momento in cui la regione premia il giovane che dichiara di insediarsi in agricoltura per la prima volta con un certo numero di vacche da latte e non avendo quota di riferimento ad anni precedenti, è ovvio che debba assicurargli una quota di produzione in funzione dei capi bovini da latte che sono stati presi a base della domanda di premio di primo insediamento; altrimenti, non si sarebbe dovuta accettare la stessa richiesta di premio;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché sia data una soluzione a tale problema, nell'ambito dell'« assegnazione di quote ai giovani agricoltori », prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, oppure utilizzando la riassegnazione dei quantitativi resi disponibili dall'abbandono di cui al Reg. CEE 1183/90 in favore delle aziende di piccole dimensioni, così come si evince dalla sentenza della Corte europea di Lussemburgo del 5 dicembre 1996.

(7-00146) « Paolo Rubino, Malagnino, Occhionero, Oliverio, Abaterusso, Caruano, Di Stasi, Nardone ».

La VI Commissione,

premesso che:

la crisi occupazionale investente il mondo del lavoro spinge in molti casi ad intraprendere l'attività commerciale, in particolare nella forma del commercio ambulante;

la legge n. 507 del 1993 non teneva conto dell'effettiva occupazione di spazi ed

aree pubbliche, imponendo agli ambulanti pagamenti annuali della relativa tassa prescindendo dalle dimensioni del suolo occupato;

la legge n. 549 del 1995, pur innovando il precedente dettato legislativo e prevedendo il pagamento della tassa in ordine alla effettiva occupazione degli spazi pubblici, ha posto gli operatori commerciali nella condizione di fronteggiare pagamenti arretrati in base alla vecchia normativa;

l'andamento non certo esaltante delle condizioni economiche dei commercianti non consente a questi lavoratori di fronteggiare gli oneri finanziari pregressi derivanti dal disposto della legge n. 507 del 1993;

si rende pertanto oltremodo indispensabile procedere ad una politica della legge n. 549 del 1995, prevedendo la retroattività dei benefici ivi previsti;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché sia modificata la disposizione della legge n. 549 del 1995 in modo tale da prevederne la retroattività in ordine al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

(7-00147) « Malagnino, Paolo Rubino, Faggiano, Angelici, Ricci, Abaterusso, Stanisci, Rotundo, Rossiello, Di Capua ».

La XIII Commissione,

considerato che:

il contributo statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità rappresenta una forma moderna e razionale di intervento nel settore agricolo;

in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore dei produttori agricoli soci si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996

pari al 26 per cento a fronte di una diminuzione delle tariffe pari in media al 9 per cento;

a seguito delle modifiche legislative introdotte con decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 di attuazione della direttiva 92/49/CEE, si è verificata una riduzione del 20 per cento dei contributi a favore dei consorzi di difesa;

il fabbisogno, calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero delle risorse agricole con il decreto 3 luglio 1996, ammonta per il 1996 a circa 195 miliardi, a fronte di una disponibilità finanziaria di 130 miliardi;

la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo in agricoltura duecento miliardi;

si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario per il 1996, pari a sessantacinque miliardi, con una quota degli stanziamenti per il 1997, anno per il quale risulterebbe una disponibilità di soli centotrentacinque miliardi;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno siano determinati le colture e gli eventi assicurabili ed entro il 31 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale; finora tali provvedimenti non sono ancora stati adottati, mentre è stata emanata il 5 novembre 1996 una circolare che decurta retroattivamente le spese di cassa sociale dei consorzi ammissibili a contributo statale;

le franchigie assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori, e specificamente per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione;

impegna il Governo:

a liquidare i contributi per il 1995 ed a garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare per il 1997 i provvedimenti relativi ai parametri, alle colture, agli eventi e alle garanzie analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, ad adottare le misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende.

(7-00148) « de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Di Nardo, Anghinoni, Losurdo, Misuraca ».

La III Commissione,

premessi che:

nel Tibet occupato è in corso una durissima repressione, che assume forme di vero e proprio genocidio non soltanto culturale, programmato e praticato anche attraverso un massiccio trasferimento di popolazioni dalla Cina popolare, teso alla estinzione per diluizione della popolazione tibetana;

il Dalai Lama, premio Nobel per la pace 1989 e capo spirituale dei tibetani, nella sua fermezza non violenta e gandhiana propone incessantemente dialogo e negoziato con il governo di Pechino, sotto l'egida delle Nazioni Unite e del loro segretario generale;

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente affrontato la tragedia tibetana con le risoluzioni n. 1353 (XIV) del 1959, 1723 (XVI) del 1961, 2070 (XX) del 1965;

il Parlamento europeo ha reiteratamente levato la sua voce con le risoluzioni del 15 ottobre 1987, 16 marzo 1989, 15 marzo 1990, 12 settembre 1991, 13 febbraio 1992, 15 dicembre 1992, 25 giugno 1993, 17 settembre 1993, 13 luglio 1995, 14 dicembre 1995, nelle quali vengono denunciate le violazioni dei diritti umani in Tibet nonché l'invasione e l'occupazione del Tibet da parte della Repubblica popolare di Cina;

risoluzioni sulla situazione in Tibet sono state approvate di recente dal *Bundestag* tedesco, dalla Camera dei deputati belga e dal Parlamento lussemburghese;

il Parlamento europeo ha approvato numerose risoluzioni di condanna delle violazioni anche dei più elementari diritti della persona nella Repubblica popolare di Cina;

decine di migliaia di prigionieri politici sono detenuti sul territorio della Repubblica popolare cinese nei famigerati *laogai*, in cui le condizioni di detenzione sono letteralmente disumane;

impegna il Governo

a porre in essere ogni sforzo politico e diplomatico affinché, in occasione della sessione della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, che si riunirà a Ginevra dal 10 marzo al 18 aprile 1997, sia approvata una risoluzione sulle violazioni dei diritti della persona nella Repubblica popolare di Cina, nel Tibet, nel Turkestan orientale ed in Mongolia interiore, ed affinché siano altresì scarcerati i detenuti politici e chiusi i *laogai*.

(7-00149)

« Danieli ».

La VI Commissione,

premessi che:

in considerazione dell'aggravamento della situazione economica del paese, sempre più numerose sono le società che operano in difficoltà o che sono costrette a cessare la propria attività;

la normativa vigente, e in particolare quella in materia tributaria, non agevola lo scioglimento delle società, laddove sono previsti una serie di adempimenti e condizioni molto onerosi;

le stesse disposizioni in materia di scioglimento delle società non operative introdotte con l'articolo 3, commi 38-45, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997)

non sembrano corrispondere allo scopo di favorire lo scioglimento delle società in presenza di situazioni che invece lo giustificerebbero. In proposito, a titolo di esempio va segnalato che il comma 45 del citato articolo 3 impedisce alle società non operative di chiedere il rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno che comprende l'esercizio in cui si verificano le condizioni previste per considerare non operativa la società stessa;

sono emerse alcune difficoltà ed incertezze da parte dell'amministrazione finanziaria riguardo alle modalità da adottare ai fini dell'effettuazione dei rimborsi dei crediti di imposta a favore di società che siano state sciolte, con particolare riferimento alla questione relativa alla individuazione nella persona del liquidatore del soggetto a favore del quale possono essere effettuati i rimborsi per i crediti di imposta vantati dalla società. Ciò ha provocato considerevoli rallentamenti nell'effettuazione dei rimborsi, in aggiunta a quelli lamentati dalla generalità dei soggetti che hanno diritto ai rimborsi stessi;

le suddette difficoltà ed incertezze hanno indotto numerose società a prolungare, con notevoli sforzi, la propria attività, nonostante le condizioni economiche ne giustificassero la cessazione, al solo scopo di vedersi rimborsati i crediti vantati nei confronti dell'erario;

la questione prospettata si è posta in termini particolarmente gravi per quanto concerne i rimborsi relativi ai crediti per imposte sui redditi;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti di carattere interpretativo necessari per riconoscere la titolarità del liquidatore a ricevere i rimborsi dei crediti di imposta della società, qualora si tratti di società di capitali, per quanto riguarda in particolare i crediti concernenti le imposte sui redditi, coerentemente a quanto già disposto in materia di Iva, ed in considerazione del fatto che

nei confronti dello stesso liquidatore può essere effettuata l'iscrizione a ruolo per il recupero di imposte dovute.

(7-00150)

« Conte, Leone ».

La VIII Commissione,

premessi che:

il ponte di San Benedetto (Mantova) ha subito a partire dal 1987 un primo abbassamento dei piloni tra le due campate;

a causa delle piogge eccezionali dell'ottobre 1993, è stato ulteriormente danneggiato, al punto che l'Anas ha emesso un'ordinanza di chiusura, creando notevoli disagi, considerato che tale struttura collega alcuni paesi con la città;

successivamente, dopo aver effettuato alcune prove di carico, l'Anas riaprì la circolazione sul ponte con limitazioni molto strette, inizialmente con traffico fino a venti quintali di peso e, successivamente, fino a centocinquanta quintali;

nel 1994 furono eseguiti indagini, accertamenti e prove sulle strutture da parte della ditta Terra Company, le cui conclusioni prevedevano lavori di sistemazione delle fondazioni da eseguire entro il 1995; tale limite fu posto in relazione alla prevedibile crescita del rischio di ulteriori scalzamenti, che avrebbero determinato la totale chiusura del ponte;

nel luglio del 1995, su pressione dell'opinione pubblica, preoccupata da una chiusura totale del ponte che avrebbe determinato disagi e danno alle attività produttive, l'Anas ha comunicato alle istituzioni locali la sua intenzione, dopo aver fatto opportune valutazioni tecnico-economiche, di costruire un ponte nuovo in altra località sul Po (Quingentole), assicurando la popolazione sul fatto che il vecchio ponte sarebbe rimasto aperto sino all'agibilità del nuovo;

nel febbraio del 1996 l'Anas, come si rileva da notizie di stampa, cambia la sua decisione, riproponendo la sistema-

zione del vecchio ponte senza darne comunicazione ufficiale ad alcuna istituzione locale;

nel luglio del 1996 con una nota ufficiale si apprende che l'Anas ha cambiato ancora e intende costruire il nuovo ponte nell'ambito della variante della strada statale 12, ma anche ristrutturando il vecchio per ripristinare una viabilità parziale;

nel febbraio del 1997, in occasione di un incontro con il sottosegretario per i lavori pubblici, onorevole Bargone, si è appreso che nella bozza del piano triennale dei lavori pubblici non è previsto né il nuovo ponte né alcun stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione del ponte, come era peraltro richiesto dall'elenco delle priorità indicato dalla regione Lombardia;

i cittadini della zona, le istituzioni comunali e provinciali e la stessa regione Lombardia, hanno espresso in diverse manifestazioni pubbliche il loro profondo dis-

senso rispetto a questi comportamenti dilatori e inconcludenti dell'Anas, nonché la loro preoccupazione per il peggioramento delle condizioni di sicurezza e la possibile chiusura che ne potrebbe derivare;

appare pertanto evidente l'urgenza di affrontare e risolvere il problema della viabilità, della agibilità e della sicurezza del ponte di San Benedetto da parte del Ministro dei lavori pubblici e, per quanto di competenza, dell'Anas;

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative che affrontino l'emergenza ponte di San Benedetto, rendendo disponibili i finanziamenti necessari già preventivati dallo studio della ditta Terra Company per l'esecutività del progetto di intervento di manutenzione straordinaria, in modo tale che l'iniziativa, attraverso l'intervento dell'Anas, veda l'inizio dei lavori entro il 1997.

(7-00151)

« Galdelli, Edo Rossi ».